COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

INTESA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
- ANNO 2023 – parte economica

In data 1.09.2023, tra la delegazione trattante di parte datoriale composta da:
Bassani Manuela – Presidente
Baratto Cristina – Componente
e
la delegazione sindacale composta da:
la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
Amianti Matteo – R.S.U.
Casagrande Cecilia – R.S.U
e
le Organizzazioni Sindacali territoriali nelle persone di:
Meneghello Roberto – rappresentante OO.SS. territoriali (U.I.L.)
Carraretto Silvia - rappresentante OO.SS. territoriali (C.I.S.L.)

PREMESSO che:
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL per il triennio 2019-2021 per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali;
- l'articolo 7, comma 4, del contratto succitato disciplina le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'articolo 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, precisando che l'integrativo ha una durata triennale, fatta salva la possibilità di negoziare con cadenza annuale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- gli articoli 79 e 80 disciplinano rispettivamente la costituzione del Fondo risorse decentrate e l'utilizzo dello stesso;

VISTI:
- il Contratto Collettivo Integrativo 2023 – 2025 sottoscritto in data 25.08.2023;
- la deliberazione di Giunta comunale numero 80 del 20.07.2023 ad oggetto "Direttive per la costituzione del fondo risorse decentrate e delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e risultato e direttive alla delegazione trattante di parte datoriale per la destinazione delle risorse economiche del fondo risorse decentrate anno 2023 dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo" la quale ha fornito le seguenti direttive:
  - ✓ integrazione, per la parte stabile, degli importi previsti dal nuovo CCNL 16.11.2022;

- ✓ incremento del limite del salario accessorio del personale non incaricato di elevata qualificazione per l'anno 2023, stimato in euro 10.000,00 da destinare al fondo risorse decentrate art. 79 CCNL 16.11.2022, ai fini di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come disposto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 58/2019;
- ✓ inserimento nella parte variabile del fondo delle seguenti risorse previste da specifiche disposizioni contrattuali o di legge:
  - o euro 9.807,73 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a), derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016 e dell'art. 45 del decreto legislativo 36/2023 relativi agli incentivi alle funzioni tecniche;
  - o euro 4.732,00 ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b) e comma 5, corrispondenti ad euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2019 – 2021 in servizio alla data del 31.12.2018 e relativi alle annualità 2021 e 2022;
  - o euro 5.228,81 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019-2021, relativi ai risparmi di spesa dell'anno precedente, accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
  - o euro 5.008,27 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 2019 -2021, derivanti da risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate l'anno precedente, provenienti dalla parte stabile del fondo;
- ✓ conferma dello stanziamento addizionale di euro 8.181,80, previsto dall'art. 73 comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021, pari all'1,2% del monte salari 1997, da destinare a progetti volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- ✓ stanziamento addizionale di euro 1.016,79 per l'anno 2023 e dello stesso importo per l'anno 2022, corrispondenti allo 0,22% del monte salari 2018, quale parte da destinare al Fondo risorse decentrate sulla base di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022;
- ✓ disponibilità a progressioni orizzontali a valere dal 1° gennaio 2023, per un importo di euro 5.800,00, nel rispetto delle disposizioni normative sopra citate e delle indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato 15/2015, come di seguito specificato:
- ✓ n. 3 progressioni area operatori esperti (ex categoria B)
- ✓ n. 3 progressioni area istruttori (ex categoria C)
- ✓ n. 1 progressione area funzionari ed elevata qualificazione (ex categoria D);
- ✓ disponibilità al riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali già previsti dal CCI 2019 -2021 e confermati nel nuovo contratto integrativo da destinare al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici, delegando alla contrattazione la specificazione dei relativi importi e fattispecie in accoglimento delle richieste formulate dall'assemblea dei dipendenti comunali dell'11.07.2023;
- ✓ a seguito dell'introduzione del nuovo Settore di Polizia Locale, previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 11 maggio 2023 ad oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a seguito del nuovo CCNL del 16 novembre 2022", aumento dello stanziamento delle risorse per le retribuzioni di posizione e risultato delle elevate qualificazioni per un importo di euro 7.500,00 ai fini di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come disposto dall'articolo 33, commi 2, del decreto legislativo 34/2019, convertito in legge 58/2019, rideterminando la pesatura delle posizioni incaricate di elevata qualificazione;
- ✓ stanziamento dell'importo addizionale di euro 529,50, corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, per la parte da destinare alle risorse per le retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di elevata qualificazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, con riferimento all'anno 2022 e dello stesso importo con riferimento all'anno 2023;

- ✓ destinazione alla retribuzione di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione di almeno il 15% dell'importo delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto di quanto previsto dal succitato comma 4 dell'articolo 17 del CCNL 16.11.2022;
- la pre-intesa al Contratto Collettivo Integrativo – parte economica 2023, sottoscritta in data 31.07.2023;
- la determinazione del Responsabile Settore Economico Finanziario n. 398 del 31.08.2023 di costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate anno 2023 per un importo di euro 158.296,09;

DATO ATTO che il Revisore del Conto, con verbale n. 17 del 31.08.2023, ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001, ha rilasciato parere positivo in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2023 e alle vigenti disposizioni di legge, in particolare con riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori quali, principalmente, il rispetto dei vincoli di cui all'art.23, comma 2, D.lgs. 75/2017 e di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 58/2019;

RITENUTO di confermare, in data odierna, in sede di Intesa, quanto già pattuito con la pre-intesa;

Si sottoscrive la presente intesa:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2023 – PARTE ECONOMICA

Le parti condividono l'iscrizione nel fondo risorse decentrate anno 2023 dei dipendenti non incaricati di elevata qualificazione delle seguenti risorse, come previsto dall'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022:

- quota prevista dall'articolo 67, comma 4, del CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018, pari all'1,2% del monte salari 1997 per un importo complessivo annuo di euro 8.181,80, da destinare a progetti volti al raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- stanziamento addizionale di euro 1.016,79 per l'anno 2023 e dello stesso importo per l'anno 2022, corrispondenti a quota parte dello 0,22% del monte salari 2018, sulla base di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del citato CCNL;
- adeguamento del limite del salario accessorio del personale (limite art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017) non incaricato di elevata qualificazione per l'anno 2023 con un importo stimato in euro 10.000,00, ai fini di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come disposto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 58/2019.

Le Parti concordano di destinare le risorse stabili, al netto di quelle necessarie per corrispondere i differenziali delle progressioni economiche effettuate negli anni precedenti, di quelle necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto, come di seguito specificato (importi stimati):

- alle indennità correlate alle condizioni di lavoro (€ 100,00 disagio - € 1.491,20 rischio);
- alle indennità di servizio esterno (€ 174,00)
- alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2023 (decorrenza dal 01.01.2023), per l'importo massimo di euro 5.800,00, in linea con le indicazioni fornite alla delegazione trattante di parte datoriale dalla Giunta comunale, da attribuire con l'applicazione dei criteri definiti al Capo III del contratto collettivo integrativo 2023 – 2025 e nel rispetto in via prudenziale di quanto indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 15/2015 per la compilazione del conto annuale, che individua il carattere di selettività delle progressioni (art.

23, comma 2, del decreto legislativo numero 150/2009), nel non superare il 50% degli aventi diritto, alle seguenti aree:

n. 3 progressioni area operatori esperti (ex categoria B)
n. 3 progressioni area istruttori (ex categoria C)
n. 1 progressione area funzionari ed elevata qualificazione (ex categoria D);

- per compensare l'esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità per il triennio 2023 – 2025, di cui all'articolo 14, comma 1 del citato collettivo integrativo 2023 – 2025, nell'importo di euro 550,00;
- per compensare per il triennio 2023 – 2025 l'esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità di cui all'articolo 14, comma 3 del citato collettivo integrativo 2023 – 2025, nell'importo di euro 2.700,00;
- per la parte residua, al trattamento collegato alla performance con i criteri di cui al CCI 2023 – 2025 e secondo le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance.

Infine, per quanto riguarda le risorse da destinare alle retribuzioni di posizione e risultato delle elevate qualificazioni, le Parti concordano:

- lo stanziamento dell'importo addizionale di euro 529,50, corrispondente a quota dello 0,22% del monte salari 2018, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, con riferimento all'anno 2022 e dello stesso importo con riferimento all'anno 2023;
- sull'aumento dello stanziamento per un importo di euro 7.500,00, ai fini di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come disposto dall'articolo 33, commi 2, del decreto legislativo 34/2019, convertito in legge 58/2019 a seguito dell'introduzione del nuovo Settore di Polizia Locale, previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 60 dell'11 maggio 2023, rideterminando la pesatura delle elevate qualificazioni;
- la destinazione alla retribuzione di risultato degli incaricati di elevata qualificazione di almeno il 15% dell'importo delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del CCNL 16.11.2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Farra di Soligo 1.09.2023

Parte datoriale:

- Bassani Manuela – Segretario comunale – Presidente
- Baratto Cristina – Resp. Settore Economico Finanziario – componente

RSU:

- Amianti Matteo
- Casagrande Cecilia

OO.SS.

- Meneghello Roberto UIL-FPL
- Carraretto Silvia CISL -FPL